

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1255)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GUI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1973

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Sono pervenute al Ministero della sanità, da parte dell'Unione italiana fabbricanti birra e malto, alcune richieste di modifica della legislazione nazionale sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.

Tali modifiche, dettate soprattutto dalla esigenza di adeguare opportunamente la vigente normativa alle attuali condizioni igienico-sanitarie ed economico-commerciali del settore, possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

a) impiego, nella fabbricazione della birra, di materie prime diverse da quelle già autorizzate;

b) fissazione dei requisiti delle materie prime della birra;

c) adeguamento delle apparecchiature e degli impianti di produzione;

d) adozione di capacità obbligatorie per i recipienti in cui la birra è posta in vendita;

e) fissazione di prescrizioni più rigide per quanto riguarda la etichettatura;

f) fissazione di prescrizioni più rigide per quanto concerne il personale addetto alle lavorazioni;

g) fissazione di norme più specifiche per quanto concerne le importazioni di birra.

Al riguardo l'Amministrazione sanitaria, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, è giunta nella determinazione di procedere ad un adeguamento della legge 16 agosto 1962, n. 1354, ed a tal fine ha predisposto l'unito disegno di legge.

In tale disegno di legge vengono proposti alcuni emendamenti alla suindicata legge del 1962 che, oltre a tener conto delle osservazioni formulate da parte dell'Unione italiana fabbricanti di birra e malto, riflettono altresì le varie disposizioni sanitarie a carattere generale emanate successivamente all'agosto 1962.

Sul disegno di legge si è ritenuto opportuno chiedere anche il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso in termini favorevoli.

Ciò premesso, si illustrano qui di seguito gli aspetti più salienti degli emendamenti proposti.

Articolo 1. — Con questo articolo vengono introdotte profonde innovazioni ed in particolare:

a) è previsto l'impiego oltre che di ceppi di *saccharomyces cerevisiae* anche di ceppi di *saccharomyces carlsbergensis*. Tale aggiunta è motivata dall'esigenza di allinearsi con la più recente terminologia microbiologica che riserva la denominazione tassonomica *saccharomyces cerevisiae* al lievito cosiddetto di fermentazione alta impiegato soprattutto nelle fabbriche di birra inglese e caratterizzato, tra l'altro, dalla tendenza di salire alla superficie dei serbatoi alla fine della fermentazione primaria.

Nella quasi totalità delle fabbriche europee di birra, invece, ed in tutte le fabbriche italiane, è impiegato esclusivamente lievito cosiddetto di fermentazione bassa, cui spetta il nome *saccharomyces carlsbergensis* e che ha anche le caratteristiche di depositarsi sul fondo alla fine della fermentazione primaria;

b) viene stabilito che il luppolo oltre che in fiore, può essere utilizzato sotto forma di polvere, di estratti o di concentrati. Più che di una modifica, in questo caso, si tratta di una precisazione dal momento che l'articolo 1 della legge n. 1354 del 1962 prescrive semplicemente che la birra deve essere amaricata con luppolo senza specificarne la forma. In pratica, però, tale disposto è stato sempre interpretato nel senso che fosse consentito l'impiego, in sostituzione parziale o

totale di fiori di luppolo anche di polvere, di estratti o di concentrati di luppolo.

Con l'attuale formulazione si prescrive, inoltre, che le caratteristiche ed i requisiti di sicurezza di questi prodotti verranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità;

c) è prevista la possibilità di impiego parziale di malto non torrefatto.

Per la fabbricazione della birra, infatti, vengono impiegati il malto chiaro o tipo Pilsen ed il malto scuro o torrefatto. Mentre il malto chiaro si ottiene mediante un processo di essiccamento ad aria calda nel corso del quale la temperatura viene fatta aumentare gradualmente, il malto scuro o torrefatto si ottiene attraverso un processo termico a temperatura più elevata che provoca un abbrustolimento del grano.

Poichè il malto torrefatto viene impiegato soltanto per conferire alla birra la necessaria colorazione, l'emendamento tende a chiarire che non sussiste l'obbligo di torrefare tutto il malto d'orzo;

d) è prevista la possibilità di impiegare in sostituzione del malto d'orzo, e sempre con la limitazione massima del 25 per cento, cereali crudi anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi.

Tale emendamento, fondato esclusivamente su motivi di natura economica, dovrebbe servire a porre l'industria birraria italiana sullo stesso piano competitivo della maggior parte delle altre industrie comunitarie ed europee del settore.

Articolo 2. — Con il presente articolo sono state introdotte alcune norme sanitarie. È stato, infatti, stabilito che: l'anidride carbonica impiegata nelle operazioni di travaso della birra debba possedere i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965; l'aria filtrata non debba contenere sostanze nocive; i tubi di gomma usati per raccordi nelle apparecchiature a pressione, oltre ad avere una lunghezza massima di metri 1,50, debbano rispondere dal punto di vista sanitario alle vigenti disposizioni.

È stata inoltre, prevista, la possibilità da parte del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'artigianato, di consentire con proprio decreto l'impiego di altri gas inerti dopo averne stabiliti i requisiti di purezza.

Articolo 3. — Con il presente articolo, oltre a meglio precisare le indicazioni da riportare sui tappi e sulle bottiglie o sui recipienti della birra, sono stati stabiliti i contenuti e le relative tolleranze degli stessi in maniera da uniformare il più possibile il mercato della birra sia a livello nazionale che europeo.

Articoli 4 e 5. — Questi articoli fissano norme più restrittive per la pulizia dei recipienti destinati a contenere la birra e delle relative attrezzature di produzione e di imbottigliamento.

Viene, infatti, stabilito che tutte le operazioni di lavaggio dei recipienti e quelle successive fino al confezionamento debbano essere attuate con mezzi automatici a ciclo chiuso, e ciò al fine di garantire la perfetta igienicità del prodotto. Per quanto concerne l'attrezzatura, poi, viene specificato che la stessa debba essere lavata e mantenuta in modo da corrispondere alle esigenze igienico-sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento.

Articolo 6. — Questo articolo modifica le norme relative al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento e alla vendita della birra, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 7. — Con questo articolo vengono fissate norme più specifiche per quanto concerne l'importazione della birra. Infatti, il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della sanità, con propria circolare n. VIII/

1967/385 del 19 giugno 1967, al fine di eliminare inconvenienti verificatisi presso le dogane in seguito alle lunghe soste cui andava soggetta la birra di produzione estera in attesa delle analisi da parte dei laboratori chimici per accertare, ai fini fiscali, il grado saccarometrico e, ai fini sanitari, i requisiti previsti dalla legge del 1962, aveva già ritenuto opportuno disciplinare la validità dei certificati di analisi redatti da istituti stranieri, che accompagnano le spedizioni di birra verso l'Italia. Con tale articolo viene, quindi, sancita in via normativa una prassi ormai instauratasi nella pratica fin dal 1967.

Articolo 8. — Tale articolo chiarisce la sostanza dell'articolo 23 prescrivendo che le indicazioni relative all'impresa produttrice possano essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile per il consumatore.

Articolo 9. — Con questo articolo, infine, vengono concessi i termini utili, a partire dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, per lo smaltimento delle scorte delle etichette, delle bottiglie e degli altri recipienti e per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e di riempimento alle norme fissate dall'articolo 4, secondo comma. Tali termini sono stati concordati con gli esperti degli altri Dicasteri interessati e con tecnici del settore, tenendo conto che per le fabbriche di birra piccole e medie l'adeguamento degli impianti dovrebbe essere realizzato con ragionevole gradualità, per il notevole impegno di capitali richiesti. Tale adeguamento implica, infatti, oltre l'acquisto di costosi macchinari, anche il totale rinnovo del « parco » dei fusti, dato che attualmente sono ancora in uso recipienti di legno o metallici di diverse misure, comunque non adatti ad essere ammessi in un ciclo automatico di lavaggio e di riempimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di *saccharomyces carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.

Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati.

Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato ».

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, è ammesso l'impiego di anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o di aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.

I tubi di gomma per raccordi, impiegati nei predetti apparecchi a pressione e il cui

uso deve essere limitato allo stretto necessario, non debbono avere una lunghezza superiore a un metro e cinquanta lineare ed essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ».

Art. 3.

L'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:

centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.

È consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34.

Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.

È consentita una tolleranza di:

1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;

1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 centilitri o centilitri 34;

2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;

2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2, non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la miscita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da disugellare in presenza del consumatore ».

Art. 4.

L'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbicide consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.

Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della produzione ».

Art. 5.

L'articolo 14 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento ».

Art. 6.

L'articolo 15 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento ed alla vendita della

birra si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè le relative disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della legge stessa ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dai seguenti:

« Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri.

È fatta, comunque, salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qual volta questi si rendano necessari.

Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e 3 della presente legge ed il nome dell'importatore.

La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice . . ." ».

Art. 8.

All'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è aggiunto il seguente comma:

« Tali indicazioni potranno essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore ».

Art. 9.

È concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento delle etichette, delle bottiglie e degli altri recipienti non rispondenti alle norme della presente legge; fanno eccezione le bottiglie da centilitri 90 per il cui smaltimento è concesso un periodo di anni cinque sempre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È altresì concesso un termine di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge per l'adeguamento degli impianti di lavaggio e riempitura dei fusti alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 4.